

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pirezione generale valutazioni ambientali

DI CONCERTO CON

Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha disposto che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" venga ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l'articolo 17-undecies "Regime transitorio in materia di VIA" del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.";

VISTI i decreti del Ministro della transizione ecologica di nomina dei Componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 457 del 10 novembre 2021 e n. 551 del 29 dicembre 2021, n. 553 del 30 dicembre 2021 (di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC), n. 165 del 27 aprile 2022, n. 212 del 25 maggio 2022, n. 245 del 22 giugno 2022, n. 331 del 7 settembre 2022 e n. 335 del 15 settembre 2022;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, presentata da Solar Energy Ventiquattro S.r.l., acquisita il 16/11/2021 con prot. n. MATTM/125605 successivamente perfezionata con nota acquisita al prot. MiTE/81904 del 30/06/2022, per il Progetto di un Impianto integrato agri-voltaico, connesso alla RTN della potenza di picco pari a 36,51 MW in DC e potenza in immissione pari a 36,31 MW in AC, da ubicare nel Comune di Spinazzola (BT) in località "Masseria D'Errico", nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto nel Comune di Montemilone (PZ);

CONSIDERATO che il progetto è inserito nell'Allegato Ibis "Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999" al punto 1.2.1 "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato "Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi

non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 13/07/2022;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della procedura di VIA, è localizzato nei Comuni di Spinazzola (BT) e Montemilone (PZ) e prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 36,52 MWp e delle relative opere di connessione;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 110 del 22/12/2022 di cui alla nota prot. CTVA/10339 del 28/12/2022, assunta in pari data al prot. MITE/164155 con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- parere favorevole con condizioni ambientali circa la compatibilità ambientale del progetto definitivo inerente all'impianto fotovoltaico avente potenza pari a 36,52 MWp e le relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, da realizzarsi nei comuni di Spinazzola (BT) e Montemilone (PZ);
- parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 in relazione alle conclusioni della Valutazione di Incidenza Ambientale, approfondita a livello I (Screening);
- nulla osta in merito alle verifiche del Piano Preliminare per l'Utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale.

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR 7614-P del 12/05/2023, assunto in pari data al prot. MASE/77272 di esito negativo;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- **a)** parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, n. 110 del 22/12/2022, costituito da n. 45 (quarantacinque) pagine;
- **b**) parere negativo del Ministero della cultura, reso con nota prot. MIC_SS-PNRR 7614-P del 12/05/2023, costituito da n. 12 (dodici) pagine;
- **DATO ATTO** che nel citato parere il Ministero della cultura rappresenta che "l'utilizzazione a sede di cavidotto per la linea elettrica del Tratturo Melfi- Castellaneta, bene culturale sottoposta a tutela in forza del DM del 23/12/1983, determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;"

ATTESO che il Ministero della cultura, ha ritenuto che "il progetto in questione non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di tale bene culturale e non sia compatibile con la tutela archeologica, né con la tutela del paesaggio", per le motivazioni espresse nel parere del 12/05/2023, legate in particolare alla presenza del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, del quale verrebbe pregiudicata la fruizione paesaggistico-percettiva;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura, nell'esprimere parere negativo sul progetto in esame, ha pertanto richiamato l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

DATO ATTO che il citato art. 26 del decreto legislativo n. 42/2004, recante disposizioni sulla "Valutazione di impatto ambientale", testualmente recita "Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente";

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale

DECRETA

Articolo 1 Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di impianto fotovoltaico della potenza di 36,52 MWp con integrazione agricola ubicato nel Comune di Spinazzola (BT) e le relative opere di connessione ubicate nel Comune di Montemilone (PZ).

Articolo 2 Disposizioni finali

- 1. Il presente decreto è notificato alla Solar Energy Ventiquattro S.r.l., al Ministero della Cultura, all'ARPA Puglia, all'ARPA Basilicata, al Comune di Spinazzola, al Comune di Montemilone, alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, alla Provincia di Potenza, alla Regione Puglia e alla Regione Basilicata, le quali provvedono a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.
- 2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione PNRR PNIEC e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. ai sensi dell'art. 5, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

DIRETTORE GENERALE



Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca